



Sindacato Autonomo Italiano Lavoratori Poste

# Statuto



# INDICE

---

Art. 1	Costituzioni e Principi	pag. 5
Art. 2	Finalità	» 6
Art. 3	Compiti	» 6
Art. 4	Autonomia	» 7
Art. 5	Iscrizione	» 8
Art. 6	Organo di Stampa	» 8
Art. 7	Organi Statutari	» 9
Art. 8	Il Congresso Nazionale	» 10
Art. 9	Congresso Nazionale	» 11
Art. 10	Il Consiglio Nazionale	» 11
Art. 11	Il Segretario Generale	» 13
Art. 12	La Segreteria Nazionale	» 14
Art. 13	Esecutivo Nazionale	» 15
Art. 14	Il Collegio Nazionale dei Sindaci	» 16
Art. 15	Il Collegio Nazionale dei Probiviri	» 17
Art. 16	Il Congresso Regionale	» 17
Art. 17	Convocazione e Validità del Congresso Regionale	» 19
Art. 18	Il Consiglio Regionale	» 19
Art. 19	Esecutivo Regionale	» 21
Art. 20	Segretari Regionali	» 21
Art. 21	La Segreteria Regionale	» 23
Art. 22	Il Collegio Regionale dei sindaci	» 24
Art. 23	Il Collegio Regionale dei Probiviri	» 24
Art. 24	Il Congresso Provinciale	» 25

Art. 25	Convocazione e Validità del Congresso Provinciale	» 26
Art. 26	Il Consiglio Provinciale	» 27
Art. 27	I Segretari Provinciali	» 28
Art. 28	La Segreteria Provinciale	» 29
Art. 29	Il Collegio Provinciale dei Sindaci	» 30
Art. 30	Il Collegio Provinciale dei Probiviri	» 31
Art. 31	Assemblea degli Iscritti	» 32
Art. 32	Le R.S.U.	» 33
Art. 33	Elezioni alle Cariche Interne	» 34
Art. 34	Modalità Elettorali - Elezione dei Delegati	» 34
Art. 35	Verbalizzazione degli Atti Congressuali	» 35
Art. 36	Commissione Verifica Poteri	» 35
Art. 37	Commissione Elettorale	» 35
Art. 38	Candidature	» 36
Art. 39	Commissione per la Mozione Finale	» 36
Art. 40	Ricorsi Congressuali	» 37
Art. 41	Decadenza degli Incarichi	» 37
Art. 42	Gestioni Straordinarie	» 38
Art. 43	Cooptazioni	» 39
Art. 44	Provvedimenti Disciplinari	» 39
Art. 45	Patrimonio	» 41
Art. 46	Entrate	» 43
Art. 47	Spese	» 44
Art. 48	Modifiche Statutarie	» 44
Art. 49	Norma Transitoria e di Attuazione	» 45

## **ARTICOLO 1**

### ***Costituzione e principi***

E' costituito il SINDACATO AUTONOMO ITALIANO LAVORATORI POSTE (SAILP CONFSAL) con sede in Roma, a cui potranno essere iscritti i lavoratori applicati a:

Poste Italiane S.p.A.;  
Poste Italiane Trasporti S.p.A.  
Poste Vita S.p.A.;  
SDA Express Courier S.r.l.  
Postecom S.p.A.;  
Banco Posta Fondi S.p.A. SGR; EGI S.p.A.  
Postel S.p.A.;  
Poste Shop S.p.A.;  
Poste Tutela S.p.A.;  
Postel Print S.p.A.;  
Docutel S.p.A.;  
Poste Mobile S.p.A.;  
Poste Assicura S.p.A.  
Poste Tributi S.c.p.A.

Il SAILP CONFSAL è un organizzazione autonoma, libera e democratica, aderente alla CONFSAL (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori)

Esso garantisce a tutti i membri, la più ampia libertà di espressione, in tutte le questioni di carattere sindacale che saranno oggetto di discussione.

La vita organizzativa del Sindacato si fonda sulla partecipazione.

## ARTICOLO 2

### *Finalità*

Il Sindacato ha lo scopo di:

- tutelare e difendere i diritti nonché gli interessi morali ed economici della categoria interessata;
- promuovere il progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e l'elevazione del loro livello culturale, professionale ed economico, attraverso specifici corsi di formazione generale, di qualificazione professionale, ivi comprendendo i settori dell'informatica e delle reti, sotto il controllo diretto e la responsabilità della Segreteria Nazionale;
- studiare e formulare proposte per il miglioramento dei servizi e dei compiti attribuiti dal Ministero delle Comunicazioni, a Poste Italiane S.p.A. ed alle società controllate;
- rappresentare i lavoratori iscritti in tutte le vertenze ed in ogni sede giudiziaria;
- impegnarsi per il raggiungimento delle pari opportunità nel mondo del lavoro e nella società;

## ARTICOLO 3

### *Compiti*

Per il raggiungimento degli scopi indicati il SAILP CONFSAL intende:

- rappresentare la categoria dinanzi a tutti gli organi politici, amministrativi, consultivi ed istituzionali dello Stato e dinanzi ai privati;
- il SAILP CONF SAL realizza le finalità di cui all'art. 2, anche attraverso la costituzione di specifiche strutture organizzative, uffici, società di servizi (comitati sindacali ed assicurativi), nei settori della formazione, della istruzione, della previdenza, dell'assistenza legale, fiscale, sanitaria, delle pari opportunità, del tempo libero, della politica abitativa, attuando un solido rapporto con le associazioni del volontariato sociale e civile, con le associazioni no-profit e con le cooperative allo scopo di favorire i lavoratori;
- stipulare contratti di lavoro con le rispettive organizzazioni imprenditoriali;
- assistere i lavoratori nelle vertenze relative all'applicazione dei contratti di lavoro e delle leggi;
- promuovere iniziative sul piano contrattuale ed organizzativo, tese al perseguimento ed alla realizzazione dell'unità dei lavoratori nel settore postale;
- promuovere, attuare e gestire in forma diretta appropriate attività no-profit a favore dei lavoratori

## **ARTICOLO 4**

### ***Autonomia***

Il Sindacato SAILP CONF SAL, in seno alla Confederazione, conserva la sua piena autonomia.

## ARTICOLO 5

### *Iscrizione*

Possono essere iscritti al SAILP CONF SAL, dietro richiesta scritta, tutti i dipendenti di Poste Italiane S.p.A. e delle società collegate.

In seno al SAILP CONF SAL è costituita la Federazione “SAILP CONF SAL Pensionati” che opera con un proprio Statuto e Regolamento a cui possono essere iscritti i lavoratori che si trovano in quiescenza.

L'iscritto è tenuto a corrispondere il contributo mensile nella misura fissata dal Consiglio Nazionale, comprensivo dell'importo della quota del tesseramento confederale annuale.

Il pagamento del contributo mensile sarà riscosso dal SAILP CONF SAL a mezzo delega sottoscritta dall'interessato.

La qualità d'iscritto si perde per dimissioni presentate ed accettate dagli Organi competenti, per decadenza, per espulsione decretata dal Collegio dei Probiviri competente.

L'iscritto si impegna ad osservare il presente Statuto, il Regolamento e tutte le deliberazioni degli Organi Nazionali e Territoriali del Sindacato.

## ARTICOLO 6

### *Organo di stampa*

L'organo ufficiale di stampa del sindacato SAILP CONF SAL è il periodico “IL DIALOGO P.T.”

Esso è a diffusione nazionale e viene pubblicato dalla Segreteria Nazionale, che ne affida la responsabilità ad un Direttore



Responsabile, nominato su proposta del Segretario Generale. Il Direttore Responsabile assume la responsabilità di quanto verrà pubblicato e si avvale della collaborazione di un Comitato di Redazione da lui stesso nominato.

## **ARTICOLO 7**

### ***Organi statutari***

Organi del Sindacato sono:

- A) IL CONGRESSO NAZIONALE;
- B) IL CONSIGLIO NAZIONALE;
- C) L'ESECUTIVO NAZIONALE;
- D) IL SEGRETARIO GENERALE;
- E) LA SEGRETERIA NAZIONALE;
- F) IL COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI;
- G) IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI;
- H) I CONGRESSI REGIONALI;
- I) I CONSIGLI REGIONALI;
- K) GLI ESECUTIVI REGIONALI;
- L) I SEGRETARI REGIONALI;
- M) LE SEGRETERIE REGIONALI;
- N) I COLLEGI REGIONALI DEI SINDACI;
- O) I COLLEGI REGIONALI DEI PROBIVIRI;
- P) I CONGRESSI PROVINCIALI;
- Q) I CONSIGLI PROVINCIALI;
- R) LE R.S.U.;
- S) I SEGRETARI PROVINCIALI;
- T) LE SEGRETERIE PROVINCIALI;
- U) I COLLEGI PROVINCIALI DEI SINDACI;
- V) I COLLEGI PROVINCIALI DEI PROBIVIRI;
- Z) L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI.

Su proposta dei Segretari responsabili ai vari livelli a seguito di ratifica delle Segreterie, possono essere costituiti Coordinamenti funzionali con possibilità di revoca o sostituzione dei componenti da parte degli organismi proponenti e ratificanti.

## ARTICOLO 8

### *Il Congresso Nazionale*

Il Congresso Nazionale è l'Organo fondamentale che delibera la linea unitaria del SAILP CONF SAL in campo nazionale ed ha luogo normalmente ogni quattro anni, su convocazione del Consiglio Nazionale, il quale delibera la data congressuale.

Le decisioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli Organismi e per gli iscritti al Sindacato.

Le decisioni del Congresso, salve quelle che riguardano lo scioglimento della struttura per modifiche organizzative, sono prese a maggioranza semplice, secondo le modalità previste dal regolamento congressuale.

Il Congresso Nazionale:

- esamina e discute la relazione politica presentata dal Segretario Generale, il consuntivo dell'attività svolta nel precedente quadriennio;
- discute le tesi congressuali approvate dal Consiglio Nazionale;
- delibera gli indirizzi di politica sindacale dell'Organizzazione;
- elegge il Segretario Generale, il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Sindaci ed il Collegio Nazionale dei Probiviri;

La convocazione straordinaria del Congresso Nazionale può essere richiesta:

- da almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Nazionale;
- dal 50 % + 1 degli iscritti.

## **ARTICOLO 9**

### ***Congresso Nazionale***

La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso Nazionale sono stabiliti dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Generale, sentita la Segreteria Nazionale.

L'ordine del giorno deve essere noto almeno tre mesi prima della data di convocazione del Congresso, in modo che possa essere già discusso ed approfondito nei Congressi Territoriali.

Il Congresso è composto dai Delegati territoriali che non possono essere eletti o rieletti, quando gli stessi, nell'arco del mandato compiono i 65 anni di età.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati tramite i Delegati i 2/3 (due terzi) degli iscritti ed in seconda convocazione con qualsiasi numero.

## **ARTICOLO 10**

### ***Il Consiglio Nazionale***

Il Consiglio Nazionale è Organo deliberante, nel rispetto dello Statuto e delle decisioni congressuali. E' composto:

***con voto deliberante***

- a) dal Segretario Generale;
- b) dai 30 membri eletti direttamente dal Congresso Nazionale nel rispetto di un quorum ottenuto dal rapporto tra il numero complessivo degli iscritti dell'organizzazione e quello dei Consiglieri. Per l'elezione dei consiglieri riconosciuti alla singola regione, va osservato il criterio della rappresentanza numerica delle singole realtà territoriali;
- c) dai Segretari Regionali;
- d) dai rappresentanti del Sindacato in seno agli Organi Collegiali e/o Commissioni delle Poste Italiane S.p.A. e società collegate;
- e) dagli eletti del Sindacato negli Organi della Confederazione;
- f) dal Presidente Nazionale della Federazione del "SAILP CONF SAL PENSIONATI";

***con voto consultivo***

- g) dal Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci;
- h) dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- i) dal Direttore dell'Organo di stampa, se scelto al di fuori del Consiglio stesso.

Le nomine di cui ai punti d), e), f), i), possono essere revocate e/o sostituite dall'Organo che ha provveduto alla loro designazione.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Segretario Generale sentita la Segreteria Nazionale, o su richiesta motivata di almeno due 2/3 dei componenti.

L'ordine del giorno dei lavori del consiglio Nazionale è stabilito dal Segretario Generale, sentita la Segreteria Nazionale.

Il Consiglio Nazionale ha il compito di:

- eleggere fra i suoi membri la Segreteria Nazionale su proposta del Segretario Generale;
- verificare l'attuazione dei deliberati degli Organi statutari, e vigilare sugli indirizzi di politica sindacale approvati dal Congresso;
- deliberare le linee e le attività politico-sindacale dell'organizzazione;
- deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo annuale predisposto dalla Segreteria Nazionale;
- convocare il Congresso in via ordinaria o straordinaria a norma dell'art. 9 dello Statuto;
- stabilire la quota mensile per l'adesione al Sindacato.

I consiglieri nazionali non possono essere eletti o rieletti, quando gli stessi, nell'arco del mandato compiono i 65 anni di età.

In caso di dimissioni, decadenza, espulsione ed incompatibilità di un componente del Consiglio Nazionale, si procederà alla sua sostituzione su designazione delle stesse Segreterie territoriali di appartenenza.

## **ARTICOLO 11**

### ***Il Segretario Generale***

Il Segretario Generale:

- ha la rappresentanza legale del Sindacato;
- rappresenta il Sindacato nei confronti di terzi, degli Organi di Governo e delle Pubbliche Autorità;

- propone la nomina del Presidente del Consiglio Nazionale per la successiva votazione dell'assemblea;
- presiede e coordina la Segreteria Nazionale;
- assegna a ciascun componente della Segreteria Nazionale le responsabilità di specifici settori di attività;
- provvede alle designazioni e nomine di cui ai punti d), e), f), dell'art. 10 del presente Statuto.

Non può essere eletto o rieletto, quando lo stesso, nell'arco del mandato compie 65 anni di età.

In caso di impedimento o di assenze brevi il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario Generale.

Nel caso di dimissioni od impedimento permanente del Segretario Generale, il Vice Segretario Generale ha l'obbligo di attivarsi concordemente con la Segreteria Nazionale, affinché il Consiglio Nazionale convochi entro sei mesi e, comunque non oltre un anno, il Congresso straordinario.

## **ARTICOLO 12**

### ***La Segreteria Nazionale***

La Segreteria Nazionale è composta da almeno quattro componenti eletti dal Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Generale.

I componenti la Segreteria Nazionale, non possono essere eletti o rieletti, quando gli stessi, nell'arco del mandato compiono 65 anni di età.

La Segreteria Nazionale si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Generale.

Nell'ambito della Segreteria Nazionale sono nominati un Vice Segretario ed un Segretario Amministrativo.

Compiti della Segreteria Nazionale sono:

- attuare gli indirizzi del Consiglio Nazionale assumendo le opportune iniziative in caso di urgenza e di estrema necessità;
- sostituirsi in caso di urgenza al Consiglio Nazionale, con l'obbligo di relazionare allo stesso, per la ratifica nella prima riunione utile;
- vigilare sull'organizzazione, sulla corretta amministrazione e sul funzionamento degli Organi sindacali periferici, coordinandone l'attività;
- attuare tutte quelle iniziative, che contribuiscono all'arricchimento culturale e professionale delle strutture, rispondendo adeguatamente alle loro richieste di assistenza e di informazione;
- curare la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale del sindacato, predisponendo il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

## **ARTICOLO 13**

### ***Esecutivo Nazionale***

L'Esecutivo Nazionale è l'Organo collegiale che collabora ed affianca la Segreteria Nazionale per:

- analizzare ed approfondire i temi di politica industriale, occupazionale e di carattere sindacale proposti da Poste Italiane S.p.A. e dalle Società collegate;
- elaborare e definire le piattaforme rivendicative di carattere nazionale, sulla scorta degli indirizzi del Consiglio Nazionale, da sottoporre al dibattito in categoria;

- elaborare e definire progetti specifici di carattere politico, sindacale, vertenziale ed organizzativo sulla scorta degli indirizzi del Consiglio Nazionale, da sottoporre al vaglio della categoria; E' composto:
- dal Segretario Generale
- dalla Segreteria Nazionale
- dai Segretari Regionali
- dai Segretari Provinciali di Roma, Napoli, Milano e Torino

## ARTICOLO 14

### *Il Collegio Nazionale dei Sindaci*

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da 5 membri, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, eletti dal Congresso, senza possibilità di revoca durante il periodo del mandato ricevuto.

Nella prima riunione il Collegio Nazionale dei Sindaci elegge fra i suoi componenti effettivi il Presidente.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci ha il compito:

- di accertare la regolarità di tutte le entrate e spese del Sindacato e degli atti contabili relativi alla gestione amministrativa;
- di partecipare tramite il Presidente alle sedute del Consiglio Nazionale con voto consultivo;
- di presentare annualmente al Consiglio Nazionale la relazione sulla gestione finanziaria del Sindacato.

La carica di Sindaco Nazionale effettiva o supplente è incompatibile con gli altri incarichi sindacali a tutti i livelli.



## **ARTICOLO 15**

### ***Il Collegio Nazionale dei Probiviri***

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da 5 membri di cui 3 effettivi e 2 supplenti, eletti dal Congresso, che abbiano almeno quattro anni di anzianità nell'iscrizione.

Nella prima riunione, il Collegio Nazionale dei Probiviri elegge fra i suoi componenti effettivi il Presidente.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha il compito:

- di esaminare tutte le controversie in materia di disciplina sindacale, assegnategli dalla Segreteria Nazionale;
- di decidere in merito ai provvedimenti disciplinari di competenza della Segreteria Nazionale ed, a seguito di ricorso, in via definitiva, sui provvedimenti disciplinari adottati dalle Segreterie Regionali e Provinciali;
- di comunicare il lodo alla Segreteria Nazionale che lo rende esecutivo con una esplicita comunicazione scritta agli interessati ed al Consiglio Nazionale.

La carica di Probiviro Nazionale effettiva o supplente è incompatibile con gli altri incarichi sindacali a tutti i livelli.

## **ARTICOLO 16**

### ***Il Congresso Regionale***

Il Congresso Regionale è l'Organo fondamentale del Sindacato che delibera sulla linea unitaria del SAILP CONFSAI nel territorio regionale, in coerenza con quella nazionale.

Esso ha luogo normalmente ogni 4 anni, salvo convocazioni straordinarie.

E' convocato dal Consiglio Regionale, il quale delibera sulla data congressuale stabilita che deve essere successiva allo svolgimento dei Congressi Provinciali della propria regione.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- su decisione del Consiglio Nazionale, proposta dalla Segreteria Nazionale;
- da almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Regionale;
- da almeno il 50% + 1 del numero degli iscritti del territorio regionale.

Le decisioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli Organismi e per gli iscritti al Sindacato del territorio regionale.

Esse, salvo quelle che riguardano lo scioglimento della struttura per modifiche organizzative, sono prese a maggioranza semplice, secondo le modalità previste dal regolamento congressuale.

Il Congresso Regionale:

- esamina e discute la relazione politica presentata dal Segretario Regionale, a consuntivo dell'attività svolta nel precedente quadriennio;
- discute i temi congressuali approvati dal Consiglio Nazionale;
- delibera le linee di indirizzo politico sindacale della Organizzazione;
- elegge il Segretario Regionale, il Consiglio Regionale, il Collegio Regionale dei Sindaci ed il Collegio Regionale dei Probiviri.

## **ARTICOLO 17**

### ***Convocazione e validità del Congresso Regionale***

La data e la località del Congresso Regionale vengono fissati dal Consiglio Regionale.

Il Congresso è composto dai Delegati regionali, eletti nei rispettivi Congressi Provinciali in proporzione agli iscritti di ogni singolo territorio. Per quanto attiene la validità dello svolgimento del Congresso Regionale valgono le norme previste dall'art. 9 del presente Statuto.

## **ARTICOLO 18**

### ***Il Consiglio Regionale***

Il Consiglio Regionale è Organo deliberante, nel rispetto dello Statuto e delle decisioni congressuali. E' composto,

#### ***con voto deliberante:***

- a) dal Segretario Regionale;
- b) da almeno 6 consiglieri per le strutture da 1 a 500 iscritti;
- c) da almeno 10 consiglieri per le strutture da 501 a 1.000 iscritti;
- d) da almeno 12 Consiglieri oltre i 1.000 iscritti;
- e) dai Segretari Provinciali;
- f) dai rappresentanti del Sindacato eletti in seno agli Organi Collegiali e/o Commissioni delle Poste Italiane S.p.A. e Società collegate;
- g) dai rappresentanti del Sindacato eletti negli Organismi Statutari della Confederazione;

***con voto consultivo:***

- h) dal Presidente del Collegio Regionale dei Sindaci;
- i) dal Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri.

I Consiglieri di cui ai punti: b - c - d sono eletti direttamente dal Congresso Regionale con il criterio della rappresentanza in proporzione al numero degli iscritti di ogni singolo territorio.

Il Consiglio Regionale si riunisce, su convocazione del Segretario Regionale, almeno due volte all'anno, comunque, sempre dopo una riunione del Consiglio Nazionale o su richiesta di almeno 2/3 dei componenti. In caso di convocazione straordinaria il primo punto dell'ordine del giorno deve avere per oggetto le motivazioni che l'hanno provocata.

**Il Consiglio Regionale:**

- elegge fra i suoi membri la Segreteria Regionale su proposta del Segretario Regionale;
- verifica l'attuazione dei deliberati degli organi statutari e vigila sull'attuazione delle linee di indirizzo di politica sindacale approvate dal Congresso;
- elabora, individua e stabilisce gli indirizzi dell'attività politico – sindacale;
- delibera sul Bilancio preventivo e consuntivo annuale predisposto dalla Segreteria Regionale.

In caso di dimissioni, decadenza, espulsione ed incompatibilità di un componente del Consiglio Regionale si procederà alla sua sostituzione con il lavoratore designato dalla Segreteria Provinciale da cui dipendeva il membro decaduto.

## **ARTICOLO 19**

### ***Esecutivo Regionale***

L'Esecutivo Regionale è l'Organo collegiale che collabora ed affianca la Segreteria Regionale nell'elaborare le proposte e le iniziative di carattere politico-sindacale-vertenziale da proporre alla categoria.

L'Esecutivo è convocato dal Segretario Regionale ogni qualvolta si rende necessario.

E' composto:

- dal Segretario Regionale;
- dalla Segreteria Regionale;
- dai Segretari Provinciali.

## **ARTICOLO 20**

### ***Segretario Regionale***

Il Segretario Regionale:

- rappresentanza legale del sindacato nel territorio regionale;
- rappresenta il Sindacato nei confronti di terzi, degli Organi di Governo e delle Pubbliche Autorità;
- presiede e coordinano le Segreterie Regionali;
- assegna a ciascun componente della Segreteria Regionale le responsabilità di specifici settori di attività;
- non può essere eletto o rieletto, quando lo stesso, nell'arco del mandato compie 65 anni di età.

In caso di impedimento o di assenze brevi il Segretario Regionale è sostituito dal Vice Segretario Regionale.

Nel caso di dimissioni od impedimento permanente del Segretario Regionale, il Vice Segretario Regionale ha l'obbligo di attivarsi, concordemente con la Segreteria Regionale, affinché il Consiglio Regionale convochi entro tre mesi, comunque, non oltre sei mesi, il Congresso straordinario.

Nelle ipotesi di istituzioni o accorpamento di nuove Sedi delle Poste S.p.A., anche il numero dei Segretari Regionali dovrà modificarsi conseguentemente.

In caso di accorpamenti di una o più regioni, rimane in carica il Segretario Regionale maggiormente rappresentativo per numero di iscritti, coadiuvato da più Vice Segretari provenienti dai rispettivi territori accorpati.

I Segretari Regionali dovranno inviare all'inizio di ogni anno una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente alla Segreteria Nazionale.

A seguito delle nuove e specifiche situazioni territoriali, conseguenti ai cambiamenti organizzativi aziendali (*nuovo progetto recapito, bacini zone di servizio, riclassificazione uffici postali*), si rende necessario, per un maggior funzionamento e controllo del territorio, ripristinare anche nei capoluoghi di regione e nelle cosiddette aree metropolitane la figura del Segretario Provinciale.

## **ARTICOLO 21**

### ***La Segreteria Regionale***

La Segreteria Regionale è composta da almeno 3 componenti eletti dal Consiglio Regionale, su proposta del Segretario Regionale.

La Segreteria Regionale si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Regionale.

Nell'ambito della Segreteria Regionale verranno nominati un Vice Segretario ed un Segretario Amministrativo.

Compiti della Segreteria Regionale sono:

- attuare gli indirizzi del Consiglio Regionale assumendo le opportune iniziative;
- in caso di urgenza e di estrema necessità, sostituirsi allo stesso, con l'obbligo di relazionare al Consiglio Regionale stesso per la ratifica nella prima riunione utile;
- vigilare sull'Organizzazione, sulla corretta amministrazione e sul funzionamento degli Organi Sindacali Provinciali, coordinandone l'attività;
- attuare tutte quelle iniziative che contribuiscono all'arricchimento culturale e professionale delle strutture territoriali rispondendo adeguatamente alla loro richiesta di assistenza e di informazione;
- curare la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale del Sindacato Regionale, predisponendo il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- provvedere alle designazioni e nomine previsti dai punti f) e g) dell'art. 18 del presente Statuto.

## **ARTICOLO 22**

### ***Il Collegio Regionale dei Sindaci***

Il Collegio Regionale dei Sindaci è composto da 5 membri di cui 3 effettivi e 2 supplenti, eletti dal Congresso Regionale, senza possibilità di revoca durante il periodo del mandato ricevuto.

Nella prima riunione viene eletto fra i componenti effettivi il Presidente.

Il Collegio Regionale dei Sindaci ha il compito:

- di accertare la regolarità di tutte le entrate e le spese del Sindacato e degli atti contabili relativi alla gestione amministrativa;
- di partecipare tramite il suo Presidente alle sedute del Consiglio Regionale con voto consultivo;
- di presentare annualmente al Consiglio Regionale la relazione sulla gestione finanziaria del Sindacato.

La carica di Sindaco Regionale effettiva o supplente è incompatibile con gli altri incarichi sindacali a tutti i livelli.

## **ARTICOLO 23**

### ***Il Collegio Regionale dei Probiviri***

Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da 5 membri di cui 3 effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso, che abbiano almeno 4 anni di anzianità nell'iscrizione.

Nella prima riunione viene eletto fra i membri effettivi il Presidente.



Il Collegio Regionale dei Probiviri ha il compito:

- di esaminare tutte le controversie in materia di disciplina sindacale assegnategli dalla Segreteria Regionale;
- di decidere in merito ai provvedimenti disciplinari di competenza della Segreteria Regionale ed, a seguito di ricorso, in via definitiva, sui provvedimenti disciplinari adottati dalle Segreterie Regionali e Provinciali;
- di comunicare il lodo alla Segreteria Regionale che lo rende esecutivo con una esplicita comunicazione scritta agli interessati ed al Consiglio Regionale;

La carica di Probiviro Regionale, effettiva o supplente, è incompatibile con altri incarichi sindacali a tutti i livelli.

## **ARTICOLO 24**

### ***Il Congresso Provinciale***

Il Congresso Provinciale è l'Organo fondamentale del Sindacato che delibera la linea unitaria del SAILP CONF SAL a livello provinciale in coerenza con quella Nazionale e Regionale.

Esso ha luogo normalmente ogni 4 anni, salvo convocazioni straordinarie.

E' convocato dal Consiglio Provinciale, il quale delibera sulla data congressuale stabilita.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta

- su decisione del Consiglio Nazionale, proposta dalla Segreteria Nazionale o su decisione del Consiglio Regionale, su proposta della Segreteria Regionale d'intesa con la Segreteria Nazionale;

- da almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Provinciale;
- da almeno il 50 % + 1 degli iscritti del territorio provinciale.

Le decisioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli Organismi e per gli iscritti al Sindacato a livello Provinciale.

Esse, salvo quelle che riguardano lo scioglimento della struttura per modifiche organizzative, sono prese a maggioranza semplice secondo le modalità previste dal regolamento congressuale.

Il Congresso Provinciale:

- esamina e discute la relazione politica presentata dal Segretario Provinciale a consuntivo dell'attività svolta nel precedente quadriennio;
- discute le tesi congressuali approvate dal Consiglio Nazionale;
- delibera le linee di indirizzo politico-sindacale dell'Organizzazione;
- elegge il Segretario Provinciale, il Consiglio Provinciale, il Collegio Provinciale dei Sindaci ed il Collegio Provinciale dei Probiviri;

## **ARTICOLO 25**

### ***Convocazione e validità del Congresso Provinciale***

La data e la località del Congresso Provinciale sono stabilite dal Consiglio Provinciale.

L'ordine del giorno dei Congressi Provinciali è stabilito ed approvato dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Generale, sentita la Segreteria Nazionale.

Il Congresso è composto dai Delegati provinciali eletti dall'assemblea degli iscritti.

Per quanto attiene la validità dello svolgimento del Congresso Provinciale valgono le norme previste dall'art. 9 del presente Statuto.

## **ARTICOLO 26**

### ***Il Consiglio Provinciale***

Il Consiglio Provinciale è l'Organo Collegiale del SAILP CONFSAL con poteri deliberanti.

È composto,

#### ***con voto deliberante:***

- a) dal Segretario Provinciale;
- b) da almeno 6 consiglieri per le strutture da 1 a 500 iscritti;
- c) da almeno 10 consiglieri per le strutture da 501 a 1.000 iscritti;
- d) da almeno 12 Consiglieri oltre i 1.000 iscritti;
- e) dai rappresentanti del Sindacato eletti in seno agli Organi Collegiali e/o Commissioni delle Poste Italiane S.p.A. e Società collegate;
- f) dai rappresentanti del Sindacato eletti negli Organismi Statutari della Confederazione;

#### ***con voto consultivo:***

- g) dal Presidente del Collegio Provinciale dei Sindaci;
- h) dal Presidente del Collegio Provinciale dei Proviviri.

Il Consiglio Provinciale si riunisce, su convocazione del Segretario Provinciale, almeno 2 volte all'anno e, comunque, sempre dopo una riunione del Consiglio Nazionale, o su richiesta di almeno 2/3 dei componenti.

Il Consiglio Provinciale ha il compito:

- di eleggere fra i suoi membri la Segreteria Provinciale su proposta del Segretario Provinciale;
- di verificare l'attuazione dei deliberati degli Organi statutari, e vigilare sull'attuazione delle linee d'indirizzo di politica sindacale approvate dal Congresso;
- di elaborare, individuare e stabilire gli indirizzi dell'attività politico-sindacale;
- deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo annuale predisposto dalla Segreteria Provinciale.

In caso di dimissioni, decadenza, espulsione ed incompatibilità di un membro del Consiglio Provinciale, si procederà alla sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti appartenente alla sua stessa lista.

## **ARTICOLO 27**

### ***I Segretari Provinciali***

In ogni provincia è previsto il Segretario Provinciale il quale:

- hanno la rappresentanza legale del sindacato nel territorio regionale;
- rappresentano il Sindacato nei confronti di terzi, degli Organi di Governo e delle Pubbliche Autorità;

- presiedono e coordinano le Segreterie Provinciali;
- assegnano a ciascun componente della Segreteria Provinciale le responsabilità di specifici settori di attività;
- non possono essere eletti o rieletti, quando gli stessi, nell'arco del mandato compiono 65 anni di età.

In caso di impedimento o di assenze brevi il Segretario Provinciale è sostituito dal Vice Segretario Provinciale.

Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del Segretario Provinciale, il Vice Segretario Provinciale ha l'obbligo di attivarsi, concordemente con la Segreteria Provinciale, affinché il Consiglio Provinciale convochi entro 3 mesi e comunque, non oltre i 6 mesi, il Congresso straordinario.

## **ARTICOLO 28**

### ***La Segreteria Provinciale***

La Segreteria Provinciale è composta da almeno 3 componenti, eletti dal Consiglio Provinciale, su proposta del Segretario Provinciale.

Essa è l'organo esecutivo del Sindacato a livello provinciale.

La Segreteria Provinciale si riunisce almeno 1 volta al mese su convocazione del Segretario Provinciale.

Nell'ambito della Segreteria Provinciale sono nominati un Vice Segretario ed un Segretario Amministrativo.

Compiti della Segreteria Provinciale sono:

- attuare gli indirizzi del Consiglio Provinciale assumendo le opportune iniziative;

- in caso di urgenza e di estrema necessità sostituirsi allo stesso, con l'obbligo di relazionare il Consiglio Provinciale stesso per la ratifica nella prima riunione utile;
- vigilare sull'organizzazione, sulla corretta amministrazione e sul funzionamento della struttura nel suo complesso;
- attuare tutte quelle iniziative che contribuiscono all'arricchimento culturale e professionale dei lavoratori appartenenti al territorio, rispondendo adeguatamente alla loro richiesta di assistenza e d'informazione;
- curare la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale del Sindacato provinciale predisponendo il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- provvedere alle designazioni e nomine di cui ai punti e) ed f) dell'art. 26 del presente Statuto;
- promuovere ed istituire delle Sezioni decentrate nei centri non capoluogo di provincia perché il Sindacato eserciti al meglio il dovere di tutela nei confronti dei lavoratori di quei territori.

## ARTICOLO 29

### *Il Collegio Provinciale dei Sindaci*

Il Collegio Provinciale dei Sindaci è composto da 5 membri di cui 3 effettivi e 2 supplenti, eletti dal Congresso Provinciale, senza possibilità di revoca durante il periodo del mandato ricevuto.

Nella prima riunione viene eletto tra i membri effettivi il Presidente.

Il Collegio Provinciale dei Sindaci ha il compito:

- di accertare la regolarità di tutte le entrate e le spese del Sindacato e degli atti contabili relativi alla gestione amministrativa;
- di partecipare tramite il suo Presidente alle sedute del Consiglio Provinciale con voto consultivo;
- di presentare annualmente al Consiglio Regionale la relazione sulla gestione finanziaria del Sindacato.

La carica di Sindaco Regionale effettiva o supplente è incompatibile con gli altri incarichi sindacali a tutti i livelli.

## **ARTICOLO 30**

### ***Il Collegio Provinciale dei Probiviri***

Il Collegio Provinciale dei Probiviri è composto da 5 membri di cui 3 effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso, che abbiano almeno 4 anni di anzianità nell'iscrizione.

Nella prima riunione viene eletto fra i membri effettivi il Presidente.

Il Collegio Provinciale dei Probiviri ha il compito:

- di esaminare tutte le controversie in materia di disciplina sindacale assegnategli dalla Segreteria Regionale
- di decidere in merito ai provvedimenti disciplinari di competenza della Segreteria Provinciale e a seguito di ricorso, in via definitiva, sui provvedimenti disciplinari adottati dalla Segreteria
- di comunicare il lodo alla Segreteria Provinciale che lo rende esecutivo con una esplicita comunicazione scritta agli interessati ed al Consiglio Provinciale

La carica di Probiviro Provinciale effettiva o supplente è incompatibile con gli altri incarichi sindacali a tutti i livelli.

## ARTICOLO 31

### *Assemblea degli Iscritti*

L'Assemblea degli Iscritti è il massimo Organo deliberante a livello territoriale.

Essa si riunisce in via ordinaria in occasione del Congresso Provinciale per eleggere i Delegati al Congresso, o in qualsiasi altra occasione ritenuta necessaria ed urgente dalla Segreteria Provinciale o su richiesta dei due terzi degli iscritti.

La convocazione dell'assemblea degli iscritti in via ordinaria è effettuata mediante comunicazione scritta agli stessi a mezzo Raccomandata A.R. o a mano e relativa affissione nelle bacheche.

La comunicazione deve indicare la data della riunione in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Essa deve essere notificata almeno dieci giorni prima della data prevista agli iscritti ed al Segretario Regionale.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti; in seconda e valida con qualsiasi numero di partecipanti.

La richiesta di convocazione di un'Assemblea straordinaria degli iscritti deve:

- essere sottoscritta da 2/3 degli iscritti del territorio;
- essere indirizzata al Segretario Provinciale;
- contenere esplicitamente le motivazioni che l'anno provocata;
- indicare gli argomenti da discutere;



L'Assemblea straordinaria, in caso di accoglimento della richiesta di convocazione, seguirà la stessa procedura prevista per l'assemblea ordinaria.

L'Assemblea degli iscritti, ordinaria o straordinaria è presieduta dal Segretario Provinciale.

Egli nomina per l'occasione un segretario, cui affida il compito di redigere il verbale, leggerlo e sottoporlo all'approvazione dei partecipanti all'Assemblea.

Nel caso in cui all'Assemblea fosse presente il Segretario Generale o un Segretario Nazionale o il Segretario Regionale o un suo delegato, spetterà a lui la presidenza.

## **ARTICOLO 32**

### ***Le R.S.U.***

Per quanto sottoscritto e previsto nel protocollo d'intesa per le elezioni delle R.S.U., tutte le funzioni ed i diritti previsti per le R.S.A. sono delegati agli eletti nelle R.S.U.

Tenuto conto della necessità di essere sempre più capillarmente presenti nel territorio e nelle varie realtà operative, potranno essere create strutture di base, soprattutto dove non sono stati eletti nostri rappresentanti in seno alle R.S.U.

I lavoratori rappresentanti tali strutture allo scopo di beneficiare della copertura sindacale e delle relative ore di libertà sindacali dovranno essere inseriti negli Organismi Statutari.

## ARTICOLO 33

### *Elezioni alle cariche interne*

Tutte le cariche nelle strutture del SAILP CONF SAL sono elettive.

Tutte le elezioni dovranno svolgersi in base alle norme contenute nel presente Statuto.

Tutte le cariche, assegnate non selettivamente, potranno essere revocate dagli stessi Organi che le hanno conferite.

## ARTICOLO 34

### *Modalità elettorali – Elezione dei Delegati*

Nelle elezioni a tutti i livelli Congressuali il voto è attribuito al Delegato.

L'elezione dei Delegati ai Congressi Provinciali verrà effettuata dall'Assemblea degli Iscritti mentre quella dei Delegati ai Congressi Regionali e Nazionali verrà effettuata rispettivamente dai Congressi Provinciali e Regionali con deleghe rappresentative di n. 25 iscritti minimo e n. 100 iscritti massimo con arrotondamento.

Per l'elezione di ogni livello è previsto il voto espresso in modo palese: alzata di mano o appello nominale.

Il voto segreto è previsto solo se un numero di delegati in rappresentanza di almeno il 50 % +1 dei voti congressuali lo richieda con atto formale scritto e lo presenti al Congresso.

## **ARTICOLO 35**

### ***Verbalizzazione degli atti congressuali***

Ciascuna struttura provvederà alla compilazione di un verbale delle elezioni dei propri Delegati trasmettendolo alla Segreteria Nazionale 30 giorni prima del Congresso Nazionale.

## **ARTICOLO 36**

### ***Commissione Verifica Poteri***

La Commissione Verifica Poteri è eletta dai Delegati congressisti. Essa è composta da 3 Delegati di cui 1 con funzione di Presidente.

Ha il compito:

- di verificare la legittimità dell'elezione dei Delegati sulla scorta dei verbali congressuali;
- di controllare le deleghe e confermare la validità con l'apposizione della firma.

## **ARTICOLO 37**

### ***Commissione Elettorale***

La Commissione Elettorale è eletta dai Delegati congressisti.

Ha il compito di controllare il regolare svolgimento delle elezioni e certificarne il risultato.

## ARTICOLO 38

### *Candidature*

Tutte le candidature dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale che ne verificherà la regolarità.

Esse potranno essere presentate singolarmente da ciascun interessato o su lista unica per l'elezione del Segretario Generale, dei componenti del Consiglio e dei Collegi, ai vari livelli congressuali.

Dovranno essere sottoscritte da almeno il 10% degli iscritti o dei Delegati, riguardante il singolo livello congressuale.

In caso di presentazione di 2 candidature o di 2 liste queste, ai fini di una loro legittimazione congressuale e relativa rappresentanza negli Organismi statutari, dovranno ottenere almeno il 30% dei voti congressuali.

In caso di presentazione di un numero superiore a due candidature o a due liste il raggiungimento della soglia del 30% sarà ripartito proporzionalmente tra tutte le liste di minoranza.

Ai Presidenti della Commissione Elettorale e della Commissione Verifica Poteri saranno forniti gli elenchi aggiornati degli iscritti a cura dei Segretari uscenti.

## ARTICOLO 39

### *Commissione per la mozione finale*

La Commissione per la stesura della mozione congressuale è eletta dai Delegati congressisti.

Essa è composta da almeno 3 membri.

La Commissione, sentiti gli interventi dei Delegati e le loro volontà, ha il compito di:

- predisporre un documento racchiudente i principali obiettivi di politica sindacale, contrattuale ed organizzativa al cui perseguimento, attuazione e realizzo saranno impegnati i nuovi Organismi eletti dal Congresso;
- sottoporlo alla discussione ed all'approvazione dei Delegati congressisti con voto palese.

## **ARTICOLO 40**

### ***Ricorsi congressuali***

Contro eventuali irregolarità ed infrazioni, che dovessero essere commesse in sede di elezione, ogni elettore può presentare ricorso scritto, a mezzo raccomandata A.R., entro il termine di 3 giorni dallo scrutinio, al Consiglio Direttivo interessato (Provinciale o Regionale) che deciderà entro e non oltre 3 giorni, dalla data del ricevimento della comunicazione.

In seconda istanza l'elettore potrà ricorrere, entro e non oltre i 10 giorni dal ricevimento della decisione, alla Segreteria Nazionale che decide in via definitiva.

## **ARTICOLO 41**

### ***Decadenza dagli incarichi***

Salvo gli altri casi previsti dal presente Statuto, si intendono decaduti da tutte le cariche ricoperte ai vari livelli quei componenti nei cui confronti siano stati presi provvedimenti

disciplinari e quelli in cui il Sindacato Provinciale o Regionale di appartenenza siano stati commissariati.

In questo ultimo caso si provvederà alla ricostituzione degli Organi Statutari e al reintegro dei posti con decisione del Congresso Straordinario.

I componenti che per due volte consecutive non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organismo di cui fanno parte, decadono automaticamente.

## ARTICOLO 42

### *Gestioni straordinarie*

L'intervento per le gestioni straordinarie al vari livelli deve essere deciso dalla Segreteria Nazionale allorché si verifichino i seguenti casi:

1. l'inesistenza di un Organo Dirigente;
2. il non funzionamento degli organismi dirigenti;
3. l'incapacità di esprimere la Segreteria;
4. le accertate gravi irregolarità amministrative;
5. l'esistenza di una azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli Organi Statutari del SAILP CONF SAL, capace di provocare disorientamenti e disgregazioni, danneggiando il prestigio dell'Organizzazione;
6. la convocazione del Congresso, convocato senza il rispetto delle norme statutarie.

La gestione straordinaria non può superare i 6 mesi.

Entro tale periodo dovrà essere convocato il Congresso della struttura interessata.

La Segreteria Nazionale comunicherà al Consiglio Nazionale il suo intervento nella prima riunione utile.

## ARTICOLO 43

### *Cooptazioni*

Le cooptazioni devono essere decise a maggioranza dei 2/3 terzi dei rispettivi Consigli.

I Consigli: Provinciale Regionale e Nazionale possono cooptare, nell'arco di tempo tra un Congresso e l'altro fino ad un massimo del 10 % dei propri componenti, tutti coloro che, iscritti al SAILP CONFSAL, possono offrire a giudizio degli stessi organi deliberanti contributi significativi all'Organizzazione.

I cooptati hanno diritto al voto deliberativo.

## ARTICOLO 44

### *Provvedimenti disciplinari*

L'iscritto al SAILP CONFSAL è passibile, su proposta del Collegio dei Probiviri competente per territorio, di una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la sospensione da 3 a 12 mesi con destituzione da eventuali cariche sindacali;
- l'espulsione dal Sindacato.

*Il richiamo scritto è inflitto:*

- per inosservanza lieve delle norme statutarie;
- per infrazione lieve alla disciplina sindacale;

*La deplorazione con diffida è inflitta:*

- per chi abbia commesso coscientemente atti che abbiano creato lievi danni morali e materiali all'Organizzazione;
- per recidiva nell'infrazione lieve della disciplina sindacale;
- per recidiva nella inosservanza lieve delle norme statutarie.

La sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche è inflitta:

- per mancata partecipazione a scioperi di categoria proclamati;
- per comportamenti che rilevino mancanza di responsabilità derivante dall'appartenenza all'Organo cui si è stati eletti;
- per atteggiamenti assunti in occasioni sindacali di carattere rivendicativo e vertenziale che arrechino danni morali e materiali o si rilevino contrari agli interessi dell'Organizzazione;
- per recidiva nei fatti che abbiano dato luogo precedentemente a diffida.

*L'espulsione è inflitta:*

- per recidiva nei fatti che in precedenza hanno dato luogo alla sospensione;
- per violazione dolosa delle norme statutarie e regolamentari;
- per illecito uso e/o distrazione di somme proprie dell'organizzazione, amministrate e/o ottenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi da Quadri dirigenti dell'Organizzazione;
- per richiesta nei confronti del socio, a titolo personale, di compensi di qualsiasi specie nell'esercizio dell'azione di tutela sindacale;



- per accettazione a titolo personale, di compensi di qualsiasi specie nell'esercizio dell'azione di tutela sindacale;
- per accettazione a titolo personale di compensi di qualsiasi specie, dal socio, nell'ambito dell'azione di tutela sindacale;
- per violazione dolosa dei doveri sindacali relativi alla segretezza degli atti riguardanti documenti non ancora resi ufficiali dagli Organi direttivi a tutti i livelli;
- per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti gravi contro il buoncostume, ovvero per delitti di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita o per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- per fatti che rilevino mancanza di senso dell'onore o della moralità;
- per gravi danni dolosi, morali e materiali, arrecati all'Organizzazione.

Avverso la decisione del Collegio Provinciale e Regionale dei Probiviri il socio può ricorrere, entro 10 giorni dalla comunicazione, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che decide in via definitiva entro e non oltre i 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

## **ARTICOLO 45**

### ***Patrimonio***

Il patrimonio del Sindacato è costituito da beni mobili, immobili e dai valori acquisiti e dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.

I singoli associati o gruppi di essi non possono chiedere la divisione del fondo patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi ragione, titolo o causa, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Finché esiste il Sindacato, i singoli associati o gruppi di essi non possono chiedere la divisione del fondo patrimoniale, né pretendere in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi ragione, titolo o causa anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati. In tale ambito il SAILP CONF SAL è tenuto al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Organizzazione ed all'obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio del Sindacato e delle attività no-profit ad esso collegate, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od affini di pubblica utilità.

Il Sindacato risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale che lo rappresenta di fronte ai terzi ed all'Autorità Giudiziaria.

Le Segreterie o le persone che le rappresentano sono responsabili in proprio delle obbligazioni direttamente da esse assunte verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa, chiedere di essere sollevati da tali oneri dal Consiglio Nazionale.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria, disposti dalla Segreteria Nazionale nei confronti delle Segreterie Regionali o Provinciali, costituiscono normale attività di assistenza e di controllo senza assunzione di corresponsabilità.

Annualmente la Segreteria Nazionale presenta al Consiglio Nazionale il rendiconto patrimoniale allegato al bilancio preventivo.

## **ARTICOLO 46**

### ***Entrate***

Le entrate del Sindacato sono costituite:

- dall'ammontare dei contributi degli iscritti;
- dagli interessi attivi derivanti dai conti correnti postali o bancari ed altre rendite;
- dai contributi straordinari finalizzati, da somme incassate per atti di liberalità ed a qualsiasi titolo.

I contributi sindacali provenienti dagli iscritti vengono accreditati sul conto corrente postale della Segreteria Nazionale intestato al SAILP CONF SAL, acceso con firma disgiunta del Segretario Generale e del Segretario Nazionale Amministrativo.

La Segreteria Nazionale provvederà a versare, entro il 15 del mese successivo all'effettuazione della trattenuta agli iscritti, una percentuale pari al 60% alla Segreteria Provinciale interessata ed una percentuale del 15% alla Segreteria Regionale.

Eventuali deroghe a ciò potranno essere deliberate esclusivamente dalla Segreteria Nazionale.

I gettoni di presenza ed eventuali compensi straordinari percepiti dai rappresentanti sindacali in qualsiasi commissione aziendale, a qualsiasi livello ed altri incarichi di rappresentanza, debbono essere versati alla Segreteria di competenza in ragione del 50%.

Il Segretario Regionale o Provinciale non può modificare in nessun modo le disposizioni del Segretario Generale in materia di accredito sui conti correnti.

## ARTICOLO 47

### *Spese*

Sono spese del Sindacato a livello nazionale, regionale e provinciale:

- le spese generali (fitti, imposte, tasse, cancelleria, stampati, postali e telegrafiche, di rappresentanza, giudiziarie, ecc...);
- le spese sostenute per lo svolgimento dei Congressi;
- le spese per riunioni di Segreteria e dei rispettivi Consigli;
- le spese di adesione e di partecipazione agli organismi della Confederazione;
- le spese sostenute dai componenti degli Organi Collegiali a qualsiasi livello per attività organizzative, nonché per il rimborso di indennità delle Poste Italiane S.p.A. e delle Società ad essa collegate: premi di produttività, indennità di funzione ed indennità particolari non percepite per assenze dall'ufficio e per motivi sindacali ai vari livelli, ove sussistano le condizioni.

## ARTICOLO 48

### *Modifiche statutarie*

Le decisioni riguardanti le eventuali modifiche al presente Statuto, possono essere prese dal Congresso Nazionale con deliberazioni a maggioranza o tra un Congresso e l'altro, dal Consiglio Nazionale con maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.

In tale ultimo caso specifico non sono ammesse deleghe.

## **ARTICOLO 49**

### ***Norma transitoria e di attuazione***

I Congressi Provinciali svolti nell'anno in corso sono ritenuti validi a tutti gli effetti, consentendo loro l'immediato adeguamento degli Organi Statutari al presente Statuto.

Per quanto riguarda invece gli eventuali cambiamenti degli assetti organizzativi del SAILP CONF SAL, che si rendessero necessari in seguito a nuovi assetti organizzativi aziendali, si rinvia alle delibere che saranno assunte in proposito dal Consiglio Nazionale.





*statuto integrato  
con le modifiche approvate dal Consiglio Nazionale  
del 12-13-14 Novembre 2006 e precedenti*

*Testo definitivo, edizione ANNO 2004  
Edito dalla Segreteria Nazionale SAILP CONFSAL Via Principe Amedeo n°221  
00185 Roma. Telefono 06.44702530 Fax 06.49386833  
Indirizzo internet [www.sailpnazionale.it](http://www.sailpnazionale.it) - mail: [sailpnazionale@inwind.it](mailto:sailpnazionale@inwind.it)*

